



Comune di Piacenza IL SINDACO

Ordinanza n. 506 del 30/10/2018

Oggetto: LIMITAZIONI DELLA CIRCOLAZIONE ED ULTERIORI MISURE EMERGENZIALI IN ATTUAZIONE DEL PIANO ARIA INTEGRATO REGIONALE (PAIR 2020) DI CUI AL D. LGS. N. 155/2010. SOSTITUZIONE ORDINANZA N. 502 DEL 28/09/2017 S.M.I.

IL SINDACO

Premesso che:

- l'Ordinanza n. 502 del 28/09/2017 s.m.i., in attuazione del PIANO ARIA INTEGRATO REGIONALE (PAIR 2020) di cui al D. Lgs. n. 155/2010, ha istituito il divieto di circolazione dinamica di specifiche tipologie di veicoli dal 1° ottobre di ogni anno al 31 marzo dell'anno successivo a partire dal 1° ottobre 2017, nel centro abitato della città di Piacenza individuato ai sensi dell'art. 3 – comma 1 - punto 8) e art. 4 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 s.m.i. con D.G.C. n. 216/2002;
- che in occasione dell'incontro con i Sindaci delle città interessate dai provvedimenti di limitazione della circolazione per la riduzione dell'inquinamento, svoltosi presso la sede della Regione Emilia-Romagna il giorno 8/10/2018, si è concordato di escludere dal divieto di transito i veicoli diesel Euro 4;
- la LEGGE REGIONALE 22 OTTOBRE 2018, N.14, all'art. 40 ("Disposizioni in materia di qualità dell'aria") stabilisce che:
 1. Le limitazioni strutturali alla circolazione dei veicoli diesel euro 4 previste dalle disposizioni normative regionali in materia di tutela della qualità dell'aria trovano applicazione dal 1° ottobre 2020.
 2. Le misure emergenziali di secondo livello previste dalle normative regionali in materia di tutela della qualità dell'aria in caso di superamento del valore limite giornaliero di PM10 trovano applicazione dopo tre giorni di superamento continuativo.
 3. Le limitazioni alla circolazione dei veicoli previste dalle normative regionali in materia di tutela della qualità dell'aria per le domeniche ecologiche trovano applicazione almeno due domeniche al mese.

Ritenuto necessario modificare le misure di limitazione alla circolazione e le ulteriori misure emergenziali in conformità a quanto stabilito dalla Regione Emilia – Romagna;

Ravvisata la necessità di sostituire l'ordinanza n. 502 del 28/09/2017 s.m.i. con la presente Ordinanza;

Visto l'art. 50, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 s.m.i.;

Visto il D.M. 02/04/2002 n. 60;

Visti gli artt. 6, 7 e 8 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 “Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada” s.m.i.;

Vista la D.G.R. 1180 del 21 luglio 2014 di adozione della proposta di PIANO ARIA INTEGRATO REGIONALE (PAIR 2020) art. 14 delle NTA – Norme Tecniche di Attuazione;

Visto l'art. 33 lett. d) del vigente Statuto Comunale;

ORDINA

è istituito, nel centro abitato della città di Piacenza individuato ai sensi dell'art. 3 – comma 1 - punto 8) e art. 4 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 s.m.i. con D.G.C. n. 216/2002 (planimetria All. 1):

1. il divieto di circolazione dinamica dalla data di emissione del presente provvedimento al 31 marzo 2019 e dal 1° ottobre 2019 al 31 marzo 2020, per le categorie di veicoli sotto indicate:

- autoveicoli e veicoli commerciali a benzina pre Euro ed Euro 1;
- autoveicoli e veicoli commerciali diesel pre Euro, Euro 1, Euro 2, Euro 3;
- ciclomotori e motocicli a due tempi pre Euro;

nei seguenti giorni e orari:

- dal lunedì al venerdì dalle 08,30 alle 18,30;
- domenica 4 novembre 2018 dalle 08,30 alle 18,30;
- domenica 18 novembre 2018 dalle 08,30 alle 18,30;
- domenica 13 gennaio 2019 dalle 08,30 alle 18,30;
- domenica 27 gennaio 2019 dalle 08,30 alle 18,30;
- domenica 3 febbraio 2019 dalle 08,30 alle 18,30;
- domenica 17 febbraio 2019 dalle 08,30 alle 18,30;
- domenica 10 marzo 2019 dalle 08,30 alle 18,30;
- domenica 24 marzo 2019 dalle 08,30 alle 18,30;
- domenica 6 ottobre 2019 dalle 08,30 alle 18,30;
- domenica 20 ottobre 2019 dalle 08,30 alle 18,30;
- domenica 3 novembre 2019 dalle 08,30 alle 18,30;
- domenica 17 novembre 2019 dalle 08,30 alle 18,30;
- domenica 12 gennaio 2020 dalle 08,30 alle 18,30;
- domenica 26 gennaio 2020 dalle 08,30 alle 18,30;
- domenica 2 febbraio 2020 dalle 08,30 alle 18,30;
- domenica 16 febbraio 2020 dalle 08,30 alle 18,30;
- domenica 8 marzo 2020 dalle 08,30 alle 18,30;
- domenica 22 marzo 2020 dalle 08,30 alle 18,30.

Le limitazioni di cui al presente punto 1 non si attuano nei seguenti giorni festivi:

- **1° novembre;**
- **8 dicembre;**
- **25 dicembre;**
- **26 dicembre;**
- **1° gennaio;**
- **6 gennaio;**
- **Lunedì dell'Angelo;**

2. l'obbligo di spegnimento del motore dei veicoli in sosta;

3. l'adozione delle seguenti **misure emergenziali** a partire dal giorno successivo al **giorno di controllo (che corrisponde al lunedì e giovedì o, nel caso in cui il lunedì o giovedì siano festivi, primo giorno lavorativo successivo sabato escluso)** nel caso in cui il bollettino emesso da ARPAE nel medesimo giorno di controllo dovesse evidenziare, nell'ambito territoriale della Provincia di Piacenza, il superamento continuativo del valore limite giornaliero per il PM10 nei **3 giorni precedenti** e non dovesse prevedere condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti:
- a) divieto di circolazione dinamica dalle 8,30 alle 18,30 per le seguenti categorie di veicoli
 - autoveicoli e veicoli commerciali a benzina pre Euro ed Euro 1;
 - autoveicoli e veicoli commerciali diesel pre Euro, Euro 1, Euro 2, Euro 3, **Euro 4**;
 - ciclomotori e motocicli a due tempi pre Euro;
 - b) obbligo di ridurre le temperature di almeno un grado centigrado negli ambienti di vita riscaldati (fino a massimo 19°C nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali; fino a massimo 17°C nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali). Sono esclusi da queste indicazioni gli ospedali e le case di cura, le scuole ed i luoghi che ospitano attività sportive;
 - c) divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle (così come definite dal Decreto del Ministero dell'Ambiente n.186 del 7 novembre 2017);
 - c) divieto assoluto di combustioni all'aperto, per qualsiasi tipologia (falò, barbecue, fuochi d'artificio, etc...), anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco;
 - d) divieto di spandimento dei liquami zootecnici. Sono escluse dal divieto le tecniche di spandimento con interrimento immediato dei liquami e con iniezione diretta al suolo.

Le misure emergenziali di cui al presente punto 3) restano in vigore fino al successivo al giorno di controllo di ARPAE incluso (lunedì e giovedì o, nel caso in cui il lunedì o giovedì siano festivi, primo giorno lavorativo successivo sabato escluso): ARPAE con il bollettino può comunicare il rientro ad una situazione di "nessun allerta", o confermare l'allerta.

Dell'attivazione delle misure emergenziali di cui al punto 3 sarà data notizia alla cittadinanza attraverso gli organi di informazione e pubblici avvisi.

Sono escluse dalle limitazioni alla circolazione di cui ai punto 1 e al punto 3 lettera a) le seguenti aree interne al centro abitato (planimetria All. 1) in quanto non sono al momento sufficientemente servite dal trasporto pubblico locale:

- **Località Besurica;**
- **Località Montale;**
- **Località Le Mose.**

Al fine di consentire ai veicoli provenienti dall'area extraurbana di non attraversare la città di Piacenza per raggiungere altre destinazioni e di accedere alle aree di parcheggio servite da bus navetta o da bus di linea sono inoltre escluse dalle

limitazioni alla circolazione di cui ai punti 1 e 3 lettera a) le seguenti vie (planimetria All. 2):

Via E. Pavese;
Via Einaudi;
Via I° Maggio nel tratto compreso tra Via Einaudi e Via Emilia Pavese;
bretella Strada Gragnana – Via Einaudi;
prolungamento Tangenziale Sud;
Strada Agazzana;
Tangenziale Sud;
Strada Bobbiese;
Strada Val Nure;
Via Gorra nel tratto compreso tra Strada Val Nure e Largo
Anguissola; Via Motti;
Via Martiri della Resistenza nel tratto compreso tra Via Motti e Via
Manfredi; Via Manfredi nel tratto compreso tra Via Martiri della
Resistenza e Via Gorra; Via Delle Novate;
Via Emilia Parmense;
Via Colombo;
P.le Roma;
Via La Primogenita;
Viale S. Ambrogio;
P.le Milano;
Via Emilia per Milano (S.S. 9);
Via Legione Zanardi Landi;
Via Maculani;
Via XXI Aprile;
P.le Torino;
Via del Pontiere nel tratto compreso tra Via Nino Bixio e Via XXI Aprile
attraverso sottopasso della linea ferroviaria Piacenza - Alessandria;
Via Nino Bixio nel tratto compreso tra Via del Pontiere e Via Diete di
Roncaglia; Via Diete di Roncaglia;
Via Caorsana;
Via Cremona;
nuovo Cavalcaferrovia (Via Diete di Roncaglia – Via XXI Aprile);
Via Portapuglia;
Via Borgoforte.

Sono inoltre esclusi dalle limitazioni alla circolazione di cui ai punti 1 e 3 lettera a) della presente Ordinanza:

1. Trasporto a ridotto impatto ambientale

- a) autovetture omologate a quattro o più posti con almeno tre persone a bordo, e autovetture omologate a due posti con due persone a bordo (car-pooling);**
- b) autoveicoli elettrici e ibridi;**
- c) veicoli alimentati a gas metano o GPL;**
- d) ciclomotori e motocicli elettrici;**
- e) autoveicoli per trasporti specifici e per uso speciale, così come definiti dall'articolo 54 del codice della strada;**

- f) veicoli per trasporto di persone immatricolati per trasporto pubblico (taxi, auto o autobus noleggiati con conducente, autobus di linea, scuolabus);

2. Trasporto per funzioni sociali e assistenziali

- a) veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
- b) veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi (o per visite e trattamenti sanitari programmati) in grado di esibire la relativa certificazione medica (che può essere prodotto al Comando di Polizia Municipale anche a posteriori) o attestato di prenotazione della prestazione sanitaria, veicoli utilizzati per assistenza a persone non autosufficienti, a domicilio o presso strutture di ricovero, muniti di certificazione rilasciata dal medico curante o dalle strutture medesime;
- c) veicoli al servizio o condotti da persone invalide purché muniti del contrassegno previsto dalle vigenti disposizioni;
- d) carri funebri e veicoli al seguito;
- e) veicoli diretti agli istituti scolastici per l'accompagnamento, in entrata ed uscita, degli alunni di asili nido, scuole materne, elementari e medie inferiori, muniti di attestato di frequenza o autocertificazione indicante l'orario di entrata e di uscita, limitatamente ai 30 minuti prima e dopo tale orario;
- f) veicoli utilizzati dai donatori di sangue nella sola giornata del prelievo per il tempo strettamente necessario da/per la struttura adibita al prelievo;
- g) veicoli appartenenti a persone il cui ISEE sia inferiore alla soglia di 14.000 €, non possessori di veicoli esclusi dalle limitazioni, nel limite di un veicolo ogni nucleo familiare, e regolarmente immatricolati e assicurati, e muniti di autocertificazione;

3. Trasporto per funzioni di sicurezza e di servizio

- a) veicoli di emergenza e di soccorso, compreso il soccorso stradale e la pubblica sicurezza;
- b) veicoli appartenenti ad istituti di vigilanza;
- c) i veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE (decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e s.m.i.);
- d) veicoli in servizio pubblico, appartenenti ad Aziende che effettuano interventi urgenti e di manutenzione sui servizi essenziali (esempio gas, acqua, energia elettrica, telefonia, rifiuti);
- e) veicoli attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione di impianti elettrici, idraulici, termici, della sicurezza e tecnologici in genere;
- f) veicoli che trasportano attrezzature e merci per il rifornimento di ospedali e strutture di assistenza socio-sanitaria, scuole, mense, cantieri;

4. Trasporto per funzioni economiche, commerciali e consegna merci

- a) veicoli al servizio delle manifestazioni regolarmente autorizzate e veicoli di operatori economici che accedono o escono dai posteggi dei mercati settimanali o delle fiere autorizzate dall'Amministrazione comunale;
- b) autocarri di categoria N2 e N3 (autocarri aventi massa massima superiore a 3,5 tonnellate) limitatamente al transito dalla sede operativa dell'impresa titolare del mezzo alla viabilità esclusa dai divieti e viceversa;
- c) veicoli adibiti al trasporto della stampa periodica;

- d) veicoli che trasportano merci deperibili (frutta, ortaggi, carni e pesci, fiori, latte e latticini, ecc.) o farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici, ecc.) provvisti di bolla di consegna o ricevuta di avvenuta consegna;
- e) veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo, durante lo svolgimento delle esercitazioni di guida (almeno due persone a bordo);
- f) veicoli utilizzati da persone che non possono recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa dell'orario di inizio o fine turno o del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve casa-lavoro, purché muniti di dichiarazione del datore di lavoro, o autocertificazione nel caso di lavoro autonomo, attestante l'orario e/o il luogo di servizio;
- g) veicoli a servizio di persone soggiornanti presso le strutture di tipo alberghiero site nelle aree delimitate, esclusivamente per arrivare/partire dalla struttura medesima, dotati di prenotazione, oppure facendo pervenire al Corpo di Polizia Municipale, nei dieci giorni successivi, apposita attestazione vistata dalla struttura ricettiva, ovvero copia della fattura in cui risultino intestatario e targa del veicolo rilasciata dalla suddetta struttura, a condizione che la stessa sia situata all'interno del Comune;

5. Trasporto per funzioni particolari e speciali

- a) autoveicoli per trasposti specifici e per uso speciale, così come definiti dall'articolo 54 comma 2 del Codice della Strada;
- b) veicoli diretti alla revisione purché muniti di documentazione che attesti la prenotazione;
- c) veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all'art. 60 del Nuovo Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, limitatamente alle manifestazioni organizzate;
- d) i veicoli muniti di autorizzazione alla circolazione di prova ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474.

RENDE NOTO

A norma dell'art. 3, comma IV, della Legge n. 241/1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 gg. dalla notifica o piena conoscenza al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna, sezione di Parma.

In alternativa, nel termine di 120 gg., dalla data di affissione del presente atto all'Albo Pretorio del Comune di Piacenza, potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 6 del Decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

A norma dell'art. 4 della Legge n. 241/1990 il responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Pianificazione Urbanistica e Ambientale Arch. Taziano Giannessi. Gli atti relativi possono essere visionati presso l'Ufficio [A.P. Servizi pubblici di impatto ambientale](#) del Comune di Piacenza, il lunedì, mercoledì, venerdì dalle 8.45 alle 13.00, il lunedì dalle 15.30 alle 17.30.

DISPONE

che il presente provvedimento:

sia reso noto a tutti i cittadini ed agli enti interessati anche attraverso gli organi di informazione per garantirne la tempestiva divulgazione;

sia trasmesso:

ALLA PREFETTURA DI PIACENZA
ALLA QUESTURA DI PIACENZA
ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
ALLA POLIZIA PROVINCIALE
AL COMANDO DI POLIZIA STRADALE DI
PIACENZA AL COMANDO CARABINIERI DI
PIACENZA
AL COMANDO GUARDIA DI FINANZA DI
PIACENZA AL CORPO POLIZIA
MUNICIPALE
ALLA SEZIONE PROV.LE DI PIACENZA
DELL'A.R.P.A.E. ALL'AUSL - DIPARTIMENTO
DI SANITÀ PUBBLICA ALL'AUSL - DIREZIONE
SANITARIA
ALL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE CENTRO SERVIZI
AMMINISTRATIVI
A IREN EMILIA S.p.A.
A SETA S.p.A.
A TEMPI AGENZIA

sia trasmesso ai Sindaci dei comuni di seguito elencati:

Alseno
Borgonovo Val Tidone
Cadeo
Calendasco
Caorso
Castel San Giovanni
Castelvetro
Cortemaggiore
Fiorenzuola d'Arda
Gossolengo
Gragnano Trebbiense
Monticelli d'Ongina
Podenzano
Pontenure
Rottofreno
Sarmato

Piacenza, lì 30/10/2018

**Sottoscritta dal Sindaco
BARBIERI PATRIZIA
con firma digitale**